Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 settembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968, n. **992.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Igino Betti », con sede in Roma.

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Igino Betti », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 164. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **993.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia della Natività di Maria Vergine in Pramollo, con quella di S. Germano vescovo, in San Germano Chisone

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Pinerolo in data 1° gennaio 1968, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in Pramollo (Torino), con quella di S. Germano vescovo, in S. Germano Chisone.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 165. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1968.

Ricostituzione della commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzioni di alloggi per lavoratori;

Visto l'art. 67 del regolamento di attuazione della legge precitata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, che istituisce la commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1964, concernente la costituzione della commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti;

Considerato che la commissione centrale predetta è scaduta per compiuto triennio e che, pertanto, si rende necessario procedere alla ricostituzione della stessa;

Visto che ai sensi delle precitate disposizioni i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle cooperative sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate a base nazionale e dalle organizzazioni cooperative riconosciute;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, enti e amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

La commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è composta come di seguito indicato:

Presidente:

D'Armiento dott. Gaetano, consigliere di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Vice presidente:

Romeo dott. Vittorio, consigliere di Corte di appello, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Membri:

Panunzio dott. Eraldo, effettivo, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Pazzi dott. Giovanni, effettivo, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

Di Salvo dott. Egidio, effettivo, designato dal Ministro per il tesoro;

Manzo avv. Antonio, effettivo, designato dalla Gestione case per lavoratori;

Battistini Enzo e Tesei Renato, effettivi; Benvenuto dott. Giorgio e Pierucci Giulio, supplenti, in rappresentanza dei lavoratori delle categorie interessate;

Marchei dott. Argillano, effettivo e Allegra dottor Rosario, supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate;

Barbareschi arch. Rosolino, effettivo e Nocchi avvocato Mauro, supplente, in rappresentanza del settore delle cooperative.

Segretario:

Pastore dott. Beniamino, direttore di sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1968

SARAGAT

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1968
Registro n. 8 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 246

(8945)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1968.

Trasferimento totale degli abitati di Montevago, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e trasferimento parziale degli abitati di S. Margherita Belice, Partanna, Salemi, S. Ninfa e Vita, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, ratificato, con modifiche, dalla legge 18 marzo 1968, numero 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 27 marzo 1968;

Vista la nota 23 aprile 1968, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel gennaio 1968, sono dichiarati da trasferire totalmente i seguenti abitati:

Provincia di Agrigento: Montevago.

Provincia di Trapani: Gibellina, Salaparuta, Poggioreale.

Sono dichiarati da trasferire, limitatamente alle zone tratteggiate e colorate nelle annesse planimetrie, vistate dal Ministro proponente, i seguenti abitati:

Provincia di Agrigento: S. Margherita Belice.

Provincia di Trapani: S. Ninfa, Salemi, Partanna, Vita.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1968

SARAGAT

MANCINI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1968
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 314

(8847)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Autorizzazione al comune di San Ginesio a contrarre un mutuo per la costruzione di una nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 19 febbraio 1968, n. 25 del comune di San Ginesio;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Macerata approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 33.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede di pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in San Ginesio un nuovo edificio da destinare a sede di quella pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. dott. Alberto Liberti, il comune di San Ginesio è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 33.000.000 (trentatremilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di San Ginesio un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.722.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 33.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di San Ginesio, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1968
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 245

(8877)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Autorizzazione al comune di Pianella a contrarre un mutuo per la costruzione di una nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione commissariale in data 6 ottobre 1965 del comune di Pianella;

Vista la decisione del prefetto di Pescara in data 5 ottobre 1966 in calce alla deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 41.800.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Pianella un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Pianella, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Pugliese Francesco, il comune di Pianella è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 41.800.000 (lire quarantunomilioniottocentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Pianella un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dello art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.026.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 41.800.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni quindici con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Consorzio di credito per le opere pubbliche, per conto del comune di Pianella il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quelli in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 55

(8878)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva delle patate di produzione 1967, effettuata dall'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta volontaria delle patate di produzione 1967 per favorirne la regolare immissione sul mercato e per facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale nelle spese complessive di gestione dell'ammasso, nonchè negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Viste le domande avanzate dall'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo con sede in Avezzano, intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario delle patate di produzione 1967;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande dell'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo con sede in Avezzano, intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle patate di produzione 1967, entro il limite complessivo di 180.000 quintali.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle patate verrà effettuato dall'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, nel territorio del Fucino distintamente per il prodotto conferito fino al 30 novembre 1967 e per quello conferito successivamente fino al 29 febbraio 1968.

L'ente gestore potrà utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè le attrezzature stesse vengano giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Le condizioni generali in base alle quali l'ente gestore regolerà le varie operazioni dell'ammasso, nonchè i rapporti fra ente gestore e conferenti, saranno stabilite con apposito regolamento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3

Sono concessi all'Ente Fucino:

a) un contributo sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario delle patate di produzione 1967 fino alla misura massima del 90%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 5% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo di L. 100 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 100 milioni di lire.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le patate all'ammasso deve essere corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non deve essere inferiore a L. 1.800 per quintale.

Il finanziamento per la corresponsione deve essere assicurato dall'Ente Fucino mediante convenzioni con gli istituti di credito, il cui schema tipo deve essere approvato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi l'Ente Fucino deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui al successivo art. 6:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti fino alla presentazione della domanda di liquidazione;

3) elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione, eventuali spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti industriali di trasformazione, ecc.);

4) estratti conto rilasciati dagli istituti finanziatori comprovanti l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

5) elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di patate da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta, il peso, la misura dell'anticipazione corrisposta e la data di conferimento. Tali elenchi debbono essere vistati dal presidente della commissione di cui ai successivo art. 6;

6) elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con la indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differito, precisandone in quest'ultimo caso il periodo;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al pùnto 7) debbono essere debitamente autenticate.

Gli elementi e documenti di cui ai precedenti punti 3), 4), 5) e 6) debbono essere compilati distintamente per i due periodi di conferimento, indicati nel precedente art. 2.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 6, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura dell'Aquila una commissione composta da:

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato dell'Aquila designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

un rappresentante degli istituti finanziatori della gestione e due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine alla applicazione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 2;

d) accertare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili esprimendo il proprio parere sugli elementi che l'ente gestore presenterà per la determinazione dei costi unitari della gestione;

e) esaminare il rendiconto finale della gestione dell'ammasso volontario ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione medesima.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 9.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto, saranno indicati i quantitativi di patate conferiti e venduti, le spese di gestione, in essa compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 è impegnata la somma di L. 100 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1968
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 187

(9023)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1968.

Corresponsione degli assegni familiari al personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica assunto ai sensi dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Considerata la necessità di assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale assunto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, con contratto a termine regolato dalle norme sull'impiego privato;

Ritenuto che il rapporto di lavoro è regolato dal disciplinare approvato con decreto interministeriale 1° agosto 1967, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, n. 48, per le esigenze della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al personale assunto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed il cui rapporto di lavoro è regolato dal disciplinare approvato con decreto interministeriale 1° agosto 1967, è applicata, con decorrenza 1° marzo 1968, la tabella *A*), con le modalità dell'industria, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
e Ministro per il bilancio
e la programmazione economica ad interim
COLOMBO

(8722)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968

Delimitazione delle zone, in provincia di Lecce, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce;

Decreta:

Per la provincia di Lecce si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9131)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Frosinone, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Per la provincia di Frosinone si delimitano ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Bovile Ernica, Broccostella, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Ceccano, Ceprano, Colfelice, Ferentino, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Piedimonte S. Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Andrea, S. Apollinare, Santopadre, Strangolagalli, Torrice, Vallemaio, Vicalvi, Villa S. Lucia;

comune di Acquafondata, per le località Valle Madonna, Valle del Lago, Casalcassinese, Fosso Mulino, Ciammettoria, Colle Casale, Pezzelle, Colle Vecchio, Colle Bellina, Mastronardo, Colle S. Martino, Macchie, Portella, Rivata, Colle Fratta, Acerito, Serra, Traforo, Valle Lunga, Sotto Chiaie, Strette Pozzilli, Mancanelle, Polmonara;

comune di Amaseno, per le località Porcini, C. Antobelli, C. Bianchi, Impavidi, Prato della Sciesa, Selvapiana, Colle Cafione, S. Anna, Colle Panice, Ponte Calabrese, C. De Luca, Ponte Nuovo, Ponte Rotto, C. Lauretti, Ponte di Vito, C. Petrilli;

comune di Ausonia, per le località Colle della Bastia, Li Marri, Vignari, Selva Cava, Ausente, Campo di Fazio, Ratti, Spiniccio, S. Marino, Madonna di Coriano, Le Cese, Trifollo, Madonna del Piano, Pastena, Ponte Orefice, Pantane, Case Tibaldi, Coriano, Pantanella, Frocetto, Gorgo, S. Cimento, Ponte Mario, Colle Torre Risi;

comune di Campoli Appennino, per le località Campo Valle Romano, Case Querceto, S. Michele, S. Antonio, Colle Polmone, Colle Pica, Colle Nardella, Panzio, Vallefredda, S. Maria Rubiconda, Colle Letelle, La Fontana, Il Tomolo, Cimitero, Case Cerreto, Foresta Bianco, Mignale, Case Staffaro, Pozzo, La Pescura, Terretta, Colle Terelle, Ravo di Socca, S. Restituta, Colle Tora, S. Pancrazio, Tartaglia, Valanbra, Fonte del Giudice, Colle Aurelio, Torretta, Porcile, Molino di Carpello, Treo, Carpello, Fonte del Rio, Vale della Pica, Capranica, La Palombaia, Fossa Maiura;

comune di Casalattico, per le località Fusco, Vella, Lesche, S. Andrea, La Macchia, La Serra, Matassa, Case Marchetta, S. Nazzario, Cellucci, Calannone, S. Agnero, Casal delle Mole, Mortale, Cimitero, Pietra Penda, Il Lago, Montattico, La Cisterna;

comune di Castelnuovo Parano, per le località Ciarciera, Casali, Frasso, S. Antonio, Borgo Tore, Cisterna, Spatuli, Lago;

comune di Castrocielo, per le località Ponticello di Caprile, Madonna di Loreto, Mignarola, Rusciano, S. Liberatore, Capo d'Acqua, Campo Cavaliere, Stazione, Masseria Turco, Torre, Case Mancini, Omomorto, S. Pietro Vetere, Lago, Trenta Carrini, Sterparelle, Masseria di Folco, Saudoni, Contessola, Fontana Coperta, Piedicata;

comune di Castro dei Volsci, per le località Campo Gagliardo, Farnete, Bocca Nerra, Colle Sottile, S. Sozzio, Pozzo del Gatto, Campo del Conte, Moletta, Limate, Cerro, C. Gallone, C. Mantova, C. Razzeca, Di Sopra Limate, Di Sotto C. De Santis, Ponte della Mola, Acqua Puzza, Mattoni, Ponte dell'Incappiatura, Mole Nuove, Colle della Pece, Case Martelli, Abbatazzi, Rinna, Fontana Stalletta, Fontana Cardilli, Rio Sacco, S. Angelo, C. Perfili, C. Matassa, F. Murata, Scuole, C. D'Ambrosi, C. De Angelis, Madonna del Piano, S. Giacomo, C. Migliori, Pozzotello, Case Lisi, Rinna, C. De Giuli, C. Martelli, Colle Cavallaro, Colle del Moro, Capocroce dei Pinti, Acquabianca, Fontana Crespase, Colle Cavallo, Fontana Bocca Ciampa, Fontana Pisciarello, Colle Pisciarello, Colle Vento, Catone, Scarpe Toste, Le Cese, Rossi, Valle Partago, Pietro Vecchio, Case Ambrosi, Martiglioni, La Capanna, Il Mandrone, Vallemaiura, Castagneti, Le Cavetelle, C. D'Ambosi;

comune di Cervaro, per le località Ascenzione, Gallozzi, Sprumaro, Noce Romana, S. Stefano, Fistole, Le Bastianelle, Mattone, S. Antonino, Arari, Pisciarello, S. Antuono, Pietra Navona, Trivio, S. Maria Pipernis, Acquacandida, Il Gallo, Calcario, Colle dei Leuci, Colle Taverna, S. Maria di Trocchio, Cavamento, Perrazzo, Colli, Fosse del Mercante, Selva Piana, Rodi, Lame, La Chiaia, La Foresta, Collegrande, Capocroce, Fontanone, Sotto Le Cese, Isola Tocca, Taverna Vecchia, Prata, Strada delle Romanelle, Isola, S. Maria Maddalena, Parasacchi, Campolungo, Pandano, Rotarelle, Sardana, S. Lucia, Campo delle Galline, Pozzetto, Colle Tornese, Faio, Macerine, Spina, Selvotta, Porchio, Collodio, Colle Cedro;

comune di Collepardo, per le località Pozzo D'Antullo, SS. Trinità, S. Lorenzo, Montano dei Frati;

comune di Colle San Magno, per le località Aria di Nota, La Pozzaga, Masseria, Noce di Vanno, Varciosa, Scannole, Vastinosa, Portello, Colle Ture, La Cisternola, La Forma, Pozzo dei Monaci, La Starza, Valle Immamera, Il Colle, Casino Frezza, Lamandra, Pagliarecco;

comune di Coreno Ausonio, per le località Masseria, Ventipalombi, Stavali, Conte Gasparro, Vallicelle, Le Porie, Vallemanno, Masseria Valenti, Fantacone, Iagnano, Iagna, Casale, Montarzo, Vallerano, Ausente, I Pozzali, S. Giuliano;

comune di Esperia, per le località S. Anna, Starze, Portone, Forma, Quesa, Bosco d'Aprile, S. Cataldo, Casali, Ponte Serino, Colonetta, Limata Grande, Macchia,

Vallecocco, Masseria Palombo, S. Cimo, Colle della Mola, Tromba di Rosa, S. Stefano, Vernesca, Moricini, Reali, Campo Vezzu, Case Granieri, Fernettola, Pindone, Pontone Savino, Martinelli, Rifuso, S. Biagio, Avereta, Valle Piana, Tore, Peschi, Giardini, Pastena, Vecchia, Rio Marri, Colli, Colle S. Giovanni, Chiusella, Fontana Elia, Cariano, Costa Dritta, Modale, Masseria Vagli, Fontana Roccia, Cododdo, Marri, Rocchetello, Morroni, Fontana Fischetta, Pietra del Monte, Noce di Vico, Finitizie, Fraile;

comune di Falvaterra, per le località Fontana, Mazzonle, R. Obaco, Colle Mola, Colle Ambrici, Fontanelle, Vallevona, Mola Bassa, Fontana Iermalle, La Pescura, S. Sossio, Cimitero;

comune di Filettino, per le località Pantano, Sussiglio, Cerreto;

comune di Fiuggi, per le località Valle Caiano, Cerreto, Muretti Stifuni, Migliorini, Spalacato, Muro Ridotto, Prati, Quarto di Anagni, Vadefallo, S. Lorenzo, Piagge, S. Rocco, Valle Campana;

comune di Giuliano di Roma, per le località Antonetti, C. Marabelli, Sorgente Canora, Pozzo Scarpellini, Valle Tre Fossi, Capanna Civile, C. Cerroni, C. Zaccaria, C. Fosso del Toro, C. Carletta, C. De Santis, C. Fiaccotto, Pozzo Cappone, Pozzo Ramorina, C. Fossetello, Fosso di Monte Acuto, C. Bastianelli, C. Cotta, Ponte Nuovo, Pietromaggio, Le Carrara, C. Le Danno, C. Ornici, I Colli;

comune di Guarcino, per le località Madonna di Loreto, S. Andrea, Pezze, Terra Grande, Cava d'Asfalto, Lisciano, Cona Medagliata, Valle Rosa, Valle De Prati, Vesperano;

comune di Morolo, per le località Cannavine, Fontana Peschio, Fosso della Vecchia, Colle Ciccagno, C. Pizzuto, Fontana Mandrini, La Torre, La Starza, Madonna del Piano, Varico, F. Di Varico, Brecciara, Sodina, Casali, La Murata, Le Sbarre, Cerquotti, Cona, La Guardiola, Prati della Valle, Recinto, Sassone, C. Tranquilli, Piglio, Acquaviva, S. Angelo, C. Cotto, Acquaro, Bauco;

comune di Pastena, per le località Le Cavatelle, Colle Castrese, Grotte del Pertuso, Strada Cavatelle, Fosso Campolo Cieco, Casa Nuova, Campo Villano, Valle delle Fontane, Masseria, Persicone, Olivella, Case De Angelis, Selva Tagliata, Colle Ambrici, Mortali, Fonte dei Rossi, Colle Fornace, Peschiera, C. Pertuso, Maltempo, Madonna di Loreto, Sorgente Gorgone, M. di Frescura, Pencicalupo, Difesa, Piana Madonna delle Macchie, Acero, Corepanne, Piana di S. Andrea, La Voria, Gaglione, Madonna del Piano, Pastena Centro;

comune di Patrica, per le località Sorgente Gorgona, Maceroni, Ponte della Corriera, Fosso della Tosca. C. S. Giovanni, Fosso Vadisi, Vadisi, C. Madonna della Breccetta, Fosso Limata, C. Colle Baotto, C. Santonato, C. V. S. Maria, Ponte Tornetta, La Ferruccia, Tufo Varaccani, Palmesi, Pianiglio, Bacucco, Cardigna, C. Pietra Pizzuta, Macchia di Resignano, Fosso la Fornace, C. Simeoni, Ponte alle Tartare, C. Calciano, C. Cardinale, C. Illori, Cona Maiù, Fontana dei Conti, Fornelli;

comune di Pescosolido, per le località Madonna della Salette, Colle Cercotto, Cese Montano Ferrate, Lanna, Ciccone, Case Cescone, Valpara, Colle Carovenzi, Colle Rotondo, Baldassarre; Vagnola, Aia del Cerro, Le Casette, Case Ciarletta, Colle Pietramara, Case Pantano, Colle del Sordo, Rota di Spine, Le Fossate, Colle di Giusti, Ulpi, Cesarone, Case Ruscito, La Forcella, Case Cantenne, Case Addesia, Colle Dardo, Case Bastiano, Madonna del Vallone, Fonte Purifica, Madonna della Misericordia, Fonte Chiarinzo, Colle Piccione, Castagna, Colle Pastinello, Dormono, Case Baldessarre, Bosco di Marro, Cese Cantenne, Canale, Vallefredda, Campopiano, Colle Collicelli, Cesàno, Cavone, Colle Cupo;

comune di Picinisco, per le località Riozzi, Piana S. Lucia, Antica, Castellone, Limite, Molino di Vito, Case Margiotta, Case Izzi, Remune, Adiacenze centro urbano, Fonte Scopilla, Fontittune, La Canala, Valle Porcina, S. Pietro, Case di Caccia, Monte Cupolo, Farneto, Costa Alberto, Palazzo, Serra Piana, Colle Posta, Colle Stige, Serre Immoglie, Colle Ruta, Feliciana, Chiuselle, Casalucra, Casale, Rocca degli Alberi, Colle Zanetta, Larifa, Liscia, S. Giuseppe, S. Gennaro, Ponte Americano, Liscia Bassa, Case Serpente, Costone di S. Giuseppe;

comune di Pico, per le località Fontana Silvi, Fossa Matrice, Mazzacone, Fontana Zarita, Colle Ospedale, Forma di S. Oliva, Fossato Aurello, Campo dei Morti, Mole, S. Angelo, Pedicata di Pota, Torricella, Starza, Mattarocci, Vadumma, Capo La Valle, Casa Vandolfi, Pero Moscarello, Basso Le Muraglia;

comune di Roccasecca, per le località S. Pietro Campo, Monticello del Carmine, Ponte Vecchio, Torretta, La Sedia Piano, Cimaggia, Navali, Punzie, Ronca, S. Rocco, Soccie, Pantanella, Rio Moscosa, Coppone, Vesceto, Bosco Pantanelle, Pesco Pane, Rivolta Aspide, Straccioni, Starza, S. Vito, Panniglia, Campo del Medico, Campo Reccano, Le Fosse, Ponticello di Caprile, Aringhe, Cerrito, Melfa, Campominonno, Scopetele, Bosco Scopetele, Scolpeto, Tore;

comune di S. Biagio Saracinesco, per le località Cerasa, Adiacenze centro urbano, Costa della Fontana, Case Radicosa, Riparata, Fonte Rivelata, Masseria Geremia, Ponte Gruma, Case Finocchio, Pietra Penta, S. Croce, Colle della Arena, Monte Rotolo, Monte Casella, Cerreto, Sciorichetta, Colle delle Ienze, Valle Pezza, Il Costone, Collacchi, Masseria Giacchetta, Schiaro, Fosso Pollastrelle;

comune di S. Donato Val di Comino, per le località Tre Ponti Inf., Valle Forca d'Acero, Pedicone, Il Posto, Campo Guerrano, S. Fedele, Le Chiaie, Cappella Lucida, Selva, Pezzalonga, Pretale, Ponte di Tolle, Madonna Divino Amore, Vona, Fontanelle, S. Stefano, Castagneto, S. Paolo, Serola, Valanziera, Monticchio, Tufo, Grottelle, Cortina;

comune di Sant'Elia Fiumerapido, per le località Pozzo la Via, Pedicate, C. Cerrone, La Pila, C. Chiavico, Cretone, Cisternuole, Casa Loreto, Valleluce, Cese, Pratolongo, Le Prepoie, Campopiano, Il Lago, Vallecorta, Chiave, Pronaie, Cece, Civitella, Olivella, Salauca, S. Croce, Mulinello, S. Maria Maggiore, Pietrosa, Posto, Fontanelle, Spenito, Verdara, S. Sebastiano, Carponeto, Panocchiaro, Termine, Pozzaca, Temperatora, P. Perille, Chiusanova, Pozzo Grande, La Creta, Pecorile, Ceccafosca, Font. Peuta, Obaco, Oliveto, C. Iannucci, Portelle, C. dei Gatti, Isolabella, La Gagliarda;

comune di San Vittore del Lazio, per le località Portogallo, S. Giusta, Muraglie, Fosso delle Vigne, Fosso Pesatora, Chiesanova, Mad. del Soccorso, Cantoniera, Caverna, C. Morelle, Porchio, Taverna Vecchia, Granarelli, Fosso del Lupo, Pietre Pente, Font. dell'Olmo, Campocaccioli, La Castagna, Colle d'Ambrosio, S. Cesario, Ferrovia, Colle della Castagna;

comune di Settefrati, per le località Croce, Marzara, Valle Verniole, Colle Bernardo, Guado della Giumenta,

Fonte del Colle, Valle Canari, Cappella, Tiani, Pietrafitta, Fondicello, Tellini, Fonte del Canale, Colle della Torre, Colle Cicciuto, Mad. delle Grazie, Colle Alto, Guado Sambuco, Mastrocicco, Banchiere, Cantara, Colle Pizzuto, S. Martino, Case Lota, Antica, S. Felicia, C. Sacramento, C. Zappitto, La Rocca, Valle Pecorina, Frattaroli, Marazza, Malizia, Melone;;

comune di Sgurgola, per le località Prato in Colle, Pietra dell'Altare, Vado dell'Anguilla, Via della Mola, Prato le Corte, strada vicinale Guado, strada vic. del Calanzio, Strada vic. Ponte della Noce, Ferrovia Roma-Napoli, Colle Marco, Cerreto, C. Mad. Giovanna, Cona Cimarozza, C. Marcucci, I Maroni, Le Coste;

comune di Sora, per le località S. Antonio, Graziucci, Cipollone, Case Petolle, Case Salvatore, Colle Castagna, Ara Procella, Largo Vagnole, Case Ruscitto, Case Marsellitto, Case Filippo, Case Pellegrino, S. Chiara, Bivio Lanna, Mangone, Case Porretta, Case Baffetta, Coste Volpe, Valle Radice, Val Francesca, Madonna di Valle Radice, Campo Piano, Spinito, Acqua del Fungo, S. Maria Val del Fico, La Brecciosa, S. Leonardo, Fico, Valle della Croce, Valle della Difesa, Colle S. Angelo, Madonna di Val Francesca, S. Lucia, Castello, Colonia Elioterapica, Case Cocorbito, Madonna del Buon Consiglio S. Marciano, Cocorbito, Marsella, S. Antonio Forletta, Colle Iemme, Fontana Grande, Fontana dell'Olmo, Colle Coppo, Cese Catena, Vallone delle Noci, L'Annunziata, Pozzo, Cese di Riccio, Vallenito, Case Nuove, Quagliarino, Fontana Orlando, Piscina, L'Immacolata, Salceto, Madonna della Neve, S. Rosalia, S. Luigi, S. Giuliano, S. Ciro, Madonna della Quercia, Val Coperta, Mezzano, Vallone Bertoni, Cippillo, La Selva, Chiesa Nuova, Grignano, Branca, Agnone del Prato, Colle Saverio, Madonna di Schito, Felci, Forma d'Affitto, Schito, Tofaro, Salcitello, Madonna della Civita, Case Palombara, Pozzo Pantano, Campo Varigno, Colle d'Arte, Ruscitto, Madonna del Pellegrino, S. Domenico, Vicenne, Pantano, Madonna di Loreto, Carnello;

comune di Supino, per le località Romoleto, Noce Patacca, Cona del Popolo, Quattro Strade, La Starza, Sorgente la Pomposa, La Cona, Fontana Privito, C. Rosa, C. Bruni, Capo le Prata, Il Termine, Valle Rimalla, C. P.za Marotta, Fontana dello Scifo, Cona Grande, C. S. Pietra, Farneto, La Guardiola, S. Angelo, C. Cotto, Fontana S. Serena, Fosso della Foce, S. Sebastiano, La Selvotta;

comune di Terelle, per le località Valle Frocia, Colle Atraturo, Colle Castagna, Colle S. Pietro, Fosso Gariglianо, Le Volobre, Campanella, La Forcella, Fossa Cieca, Ara di Loggia, Castagneto, Valle Russa, Quercella, Castagnola, Teretersepe, Valle Cuca, Colle Cupone, Colle Abate, Colle Scarpella, Ottaduna, Colle Cerro, Colle Cisterna, Colle Belvedere, La Cappella, Maritola, Le Serre, Valle Rotonda, Noce Varone, Colle Vittanne;

comune di Torre Caietani, per le località Le Fontanelle, Pezze Piane, Faglioleto, Camino, Cavallo, S. Benedetto, Casale, Vigna la Corte, Valle Cascia, Vignale;

comune di Trevi nel Lazio, per le località Murano, Colle Mordani, Morette, Coceraso, Prata, Valcisterna, Fosse di S. Maria, Sussiglio, Casa Arena, Pecorelle, Campo, Ponte Olani, Ponte delle Tartare, S. Angelo, Ponte S. Teodoro, Orsano, Spurga;

comune di Trivigliano, per le località C. Latini, Padoni, Pezze, S. Giovanni, Paterno, Iacucci, Reali Muleta, Basciano, Vocito, Canterno, Pantano, Casale, Casaserta, Cretaccio, C. Toroni, Collina, Torrita, Pagliarone;

comune di Vallecorsa, per le località Casali, Mirabella, Nardone, Bruni, Fortidico, Starze. C. Lauretti, L'Annunziata, La Dogana, C. Capolonga, Pizzanti, Offeda, Colle Piano, Riponi, C. del Pinto, C. Bruni, Serroni, Quercia del Monaco;

comune di Vallerotonda, per le località Le Cese, Barcotto, Raparossa, Le Serre, Valle Trotta, La Selva, Colle Catuscio, Maccrone, Mannillo, Cambriere, Colle Lungo, Marchesa, Fontanella, Selva Ospedale, Belgiovane, S. Eustacchio, Schiavoranella, Schiavonara, Lagozzo, Cardito, Strada dei Conti, Colle Franchitto, Fontana Micuna, Vallone della Corte, Caraciaffo, Fontana Regina, Colle Fontana, Pagliacca, Cerro Grosso, La Ventolosa, Il Gallo, Costa Vervuno, Frondesca, Colle Arenella, Valle Caniña, Vallesorda, Valle del Lago, Colle Martino, Macchia, Carosella, Colle Girolamo, Cese Traverse, Via di Rado, Strada Beverone, Valle dell'Olmo, Lupara, Serre-Virtude, Campiglione, Migghicia, S. Rocco, La Valle, S. Michele, Cerreto, Rienzo, Vallocchie-La Tesima, Vallone Marzuanno, Croce Cerreto, Vacca, Moschitto, Campo Pagliolo;

comune di Veroli, per le località Valle Amaseno, S. Francesca, Volpe, Caravicchia, Valle Lotrana, Castello, Crocifisso, Virano, Tor dei Venti, Case dell'Unto, Valenzano, Aia Cardarillo, Angelini, Fosso Amaseno, Colle Marzo, Colle Spinoso, Scifelli, Fontanafratta, Bagnara, Casciotti, Fontana del Lago, Bagno Coperto, Cantalupo, Case Schioppo, Chiarano, Colleberardi, Pantanelle, Sparavigna, Pagliaro Murato, Tretticatore, La Sorda, Bozzano, Papetti, La Vittoria, Belvedere, Carpinette, S. Cristoforo, Cretaro, Campoli, Casamari, S. Giuseppe Le Prate, Colle Pelero, Giglio, Sant'Angelo in Villa, Castelmassimo, I Puppari, Speluca, S. Filippo, S. Vito, Colle Ciaffone, C. Quadrozzi;

comune di Vico nel Lazio, per le località La Torretta, Costa Sacchino, Madonna del Campo, Le Vicenne, Ara Montoro, Pratone, S. Apollonia, S. Maria in Gravignano, Maranillo, Vallestiana, Dicignano, Casa del Colle, Case Orneta, Sicignano, Casalunga;

comune di Villa Latina, per le localittà Pisciavini, Case Biani, Panetta, Colle Cavicchio, Colle Callo, Valle Grande, Case Cicetta, Colle S. Paolo, Case Pacitti, Case Dragonetti, Colle Santo, Vennette, Piedicotto, Colle Pagliaia, Case Colozzi, Roccamalacucchiaia, Sorgente Chiusa, Le Lese Ficarone, Case Falasca;

comune di Villa Santo Stefano, per le località Cesa di Giovanni, Cirrossi, C. Bonomo, C. Fasano, Valle del Monticello, I Macchioni, S. Giovanni, I Colli, C. Fornaro, C. Rocco, Casalino, I Fiocchi, C. Vitelli, La Voloca, Il Monticello, S. Maria La Stella, C. Palombi, C. Pisa;

comune di Viticuso, per le località Sabatino, Aquilone, Colle Patibilo, Valle Cupa, La Piana, Soccie, Valle Ranieri, Colle del Lago, Nardillo, Cese, Tartare, Fafusolo, Carduso, Francone, Vallarde, Vasimondo, Colle Insolfo, Valleviata, Conchise, Vasmunda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9138)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Foggia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia;

Decreta:

Per la provincia di Foggia si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9130)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Acquaviva Collecroce, Bagnoli del Trigno, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civita Campomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Ielsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivara, Rotella, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Polomatese, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9140)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968

Delimitazione delle zone, in provincia di Potenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Potenza;

Decreta:

Per la provincia di Potenza si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della

applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9134)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.
Delimitazione delle zone, in provincia di Latina, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per la agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina;

Decreta:

Per la provincia di Latina si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cori, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Norma, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Spigno Saturnia, Ventotene;

comune di Fondi, per le località Salto di Fondi, Cima del Monte, Sant'Agata, Cucuruzzo, Barilone, Fontana Vecchia, Vallecchico, Monte Valle Tonda, Serra Saglione, San Vernietto, Casale Farignoli, Madonna della Rocca, Monte Forlacchio, Valle Fondiano, Sorgente Vetere, Trani, Monte Sarca, San Raffaele, Le Morelle, La Guardiola, Monte Rotondo, Monticchio della Regina;

comune di Monte San Biagio, per le località Valle del Crapio, Monte Copiccio, Monte Antone, Serra l'Acquara, S. Canolo, La Vecchia, Ameroni, Ravianara, Campo Donato, Fontana del Fico, Calingio, Fossa Rotonda, Monte la Guardia, S. Vito, Monte Romano, Valle dei Filici, Valle Marino;

comune di Sermoneta, per le località Monte Corvino, Casa Valletti, Contrada Cantalupa, Madonna delle Grazie, S. Nicola e S. Angelo, Canale delle Acque Alte, S. Michele, Valle dell'Orso, Costa Petrara;

comune di Sezze, per le località Stracciabanne, Valle Cicognano, Monte Forcino, Monte Fulciero, Croce Moschitta, Mule Grosse, Chiesa Nuova, La Macchia, Pozzillo, Casa Bruciata, Casale, Madonna della Neve, Monte Grande, Pizzarolo, Piagge Marine, Castello, I Colli, Montenera, Monte Trevi, Campo Cervino, La Foresta, Colli Quartara;

comune di Sperlonga, per le località Monte Toccatore, Monte Bazzano, Madonna della Capanna, Vallaneto, Guardiola;

comune di Terracina, per le località Pozzo S. Antonio, Valle Fasana, Campo Soriano, Largo Montagna, S. Stefano, S. Benedetto, Campolungo, Monte Leano, La Forcella, La Fiora, La Fiora Alta, Monte Pilucco, Fontana del Fico (parte collinare).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9139)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.
Delimitazione delle zone, in provincia di Brindisi, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Per la provincia di Brindisi si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9129)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968
Delimitazione delle zone, in provincia di Taranto, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto;

Decreta:

Per la provincia di Taranto si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Taranto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9132)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968
Delimitazione delle zone, in provincia di Matera, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al lugio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera;

Decreta:

Per la provincia di Matera si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9133)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Forza e luce » dell'ingegnere Alfonso Climenti, con sede in Isnello.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687023 del 24 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Forza e luce » dell'ingegnere Alfonso Climenti, con sede in Isnello (Palermo), via S. Maria n. 2;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dal-

l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Palermo, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Forza e luce » dell'ingegnere Alfonso Climenti, con sede in Isnello (Palermo), via S. Maria n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Forza e luce » dell'ingegnere Alfonso Climenti, con sede in Isnello (Palermo), via S. Maria n. 2, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Forza e luce » dell'ingegnere Alfonso Climenti, con sede in Isnello (Palermo), via S. Maria n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8721)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga.

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vità, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durate di 5, 10 e 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedano l'adeguamento del capitale.

Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 19 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(9031)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1968.

Approvazione di un soprapremio per alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di assicurazione delle « polizze familiari »;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, il soprapremio supplementare e le condizioni generali e particolari di assicurazione per le « polizze familiari », presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 19 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(9032)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Nuoro, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Nuoro;

Decreta:

Per la provincia di Nuoro si delimitano ai sensi dello art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

tutti i comuni della provincia di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9137)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Agrigento, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento;

Decreta:

Per la provincia di Agrigento si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comune di Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9135)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Sassari, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sassari;

Decreta:

Per la provincia di Sassari si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1202 del 24 settembre 1968. Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - campagna 1968-69.

Con circolare n. 1202 del 24 settembre 1968 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto la legge del 21 dicembre 1961, n. 1527, che dispone di stabilire, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione del prezzo delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, e agli altri elementi *di valutazione ritenuti necessari;*

Visto il provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1178 del 27 settembre 1967, ratificato con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1182 del 6 dicembre 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1967-68;

Considerato che non sono intervenuti elementi atti a modificare, per la prossima campagna 1968-69, i criteri stabiliti con il ricordato provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuto tuttavia necessario precisare anche i criteri per la attribuzione dell'onere derivante dalla imposta di fabbricazione sull'olio greggio di sansa;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

i seguenti criteri per la

DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE SANSE VERGINI DI OLIVA - CAMPAGNA 1968-1969

I criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1968-69 vengono stabiliti come appresso:

1) i Comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro il 30 novembre 1968, con determinazione pubblicata nel Foglio per gli annunzi legali della provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva da riferire alla produzione 1968-69. In cascuna provincia le medie in parola saranno determinate per l'intero territorio o per le varie zone di esso, ove gli stessi Comitati lo ritengano necessario in quanto esistano differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle rimacinate, qualora la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza. In ogni caso per sanse rimacinate debbono intendersi quelle ottenute nei frantoi nei quali, oltre alla molazza o frangitoio per olive, sia installata e operante l'apposita molazza per la rimacina delle sanse;

2) gli stessi Comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi base per un quintale di sanse vergini di oliva con umidità del 25% prodotte nella campagna 1968-69, applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella « A » per le caratteristiche medie determinate come sopra, la media delle quotazioni registrate dai bollettini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze per l'olio di sansa di oliva rettificato dal 1° novembre 1968 al 30 aprile 1969.

Dall'importo risultante dal conteggio di cui sopra verrà detratto, nel caso sia in atto l'imposta di fabbricazione sull'olio greggio, un importo pari all'ammontare della imposta stessa moltiplicato per i quantitativi di olio rettificato risultanti dalla tabella « A » adottati per la valutazione dei prezzi base.

TABELLA « A »

Grado di acidità delle sanse	Resa industriale in olio delle sanse				
	4%	5%	6%	7%	8%
6	2,005	2,511	3,017	3,514	4,020
7	1,979	2,478	2,977	3,468	3,967
8	1,953	2,445	2,937	3,422	3,914
9	1,927	2,412	2,897	3,376	3,861
10	1,901	2,379	2,857	3,330	3,808
11	1,875	2,346	2,817	3,284	3,755
12	1,849	2,313	2,777	3,238	3,702
13	1,823	2,280	2,737	3,192	3,649
14	1,797	2,247	2,697	3,146	3,596
15	1,771	2,214	2,657	3,100	3,543
16	1,753	2,192	2,630	3,069	3,508
17	1,735	2,170	2,603	3,038	3,473
18	1,717	2,148	2,576	3,007	3,438
19	1,699	2,126	2,549	2,976	3,403
20	1,681	2,104	2,522	2,945	3,368
21	1,655	2,071	2,482	2,899	3,315
22	1,629	2,038	2,442	2,853	3,262
23	1,603	2,005	2,402	2,807	3,209
24	1,577	1,972	2,362	2,761	3,156
25	1,551	1,939	2,322	2,715	3,103
26	1,516	1,895	2,269	2,653	3,032
27	1,481	1,851	2,216	2,591	2,961
28	1,446	1,807	2,163	2,529	2,890
29	1,411	1,763	2,110	2,467	2,819
30	1,376	1,719	2,057	2,405	2,748
da 31 a 35	0,933	1,166	1,393	1,630	1,862
oltre 35	0,491	0,612	0,729	0,855	0,977

3) ai prezzi base, come sopra risultanti, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno aggiungere, ai fini della determinazione del prezzo minimo, una quota dell'integrazione accordata ai produttori di olio di sansa greggio ai sensi dell'art. 10 *del regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 136/66* del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

La quota dell'integrazione che sarà, dai Comitati provinciali dei prezzi, riconosciuta ai venditori di sanse, quale complemento dei prezzi base di cui al punto 2), per la determinazione dei prezzi minimi, verrà calcolata applicando, per i vari gradi di acidità delle sanse, le percentuali indicate nella seguente tabella « B » all'importo determinato dall'ammontare della integrazione unitaria stabilita dalla C.E.E., depurata della imposta di fabbricazione, ove sia in atto, e moltiplicato per il quantitativo di olio estraibile da un quintale di sanse in base alla resa industriale riconosciuta dai Comitati provinciali dei prezzi come indicato al punto 1).

TABELLA « B »

Grado di acidità delle sanse	Percentuale dell'integrazione da retrocedere ai frantoiani nella campagna 1968-1969 %
6°	65,770
7°	64,897
8°	64,026
9°	63,154
10°	62,281
11°	61,410
12°	60,540
13°	59,665
14°	58,794
15°	57,922
16°	57,333
17°	56,744
18°	56,156

Grado di acidità delle sanse	Percentuale dell'integrazione da retrocedere ai frantoiani nella campagna 1967-1969 %
19°	55,567
20°	55 —
21°	54,106
22°	53,235
23°	52,363
24°	51,490
25°	50,619
26°	49,463
27°	48,308
28°	47,153
29°	45,997
30°	44,892
da 31° a 35°	30,366
oltre 35°	15,892

4) le percentuali di umidità in più o in meno del 25% andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata;

5) per la determinazione del prezzo base e della quota di integrazione delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nelle tabelle « A » e « B », i Comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione;

6) viene stabilito che il prezzo minimo per quintale di sansa vergine, franco stabilimento di estrazione, non dovrà essere comunque inferiore a L. 550;

7) i prezzi fissati secondo i criteri su espressi si intendono per merce resa franco allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

Roma, addì 24 settembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
ANDREOTTI

(9062)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.749.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8997)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8998)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.604.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8999)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.296.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9001)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Neviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.738.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9000)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.564.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9002)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Cannole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.945.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9003)

Autorizzazione al comune di Civitella Alfedena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Civitella Alfedena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.266.794, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9004)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.698.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9005)

Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Introdacqua (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9006)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.740.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9011)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Sortino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.763.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9007)

Autorizzazione al comune Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.237.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9008)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.723.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9009)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Celano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.374.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9010)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.155.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9012)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.643.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9013)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.784.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9014)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.885.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9015)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1968, il comune di Villamagna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.015.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9016)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria Sociale di Cremia », con sede in Cremia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 settembre 1968, la società cooperativa agricola « Latteria Sociale di Cremia » con sede in Cremia (Como) costituita per rogito Granzella, in data 27 dicembre 1955, repertorio 8875, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Pietro Castronovo.

(8977)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Alzatese » con sede in Alzate Brianza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 settembre 1968, la società cooperativa agricola « Alzatese » con sede in Alzate Brianza (Como) costituita per rogito Tironi, in data 5 giugno 1952, repertorio 2763, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Pietro Castronovo.

(8978)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Escavazione Marmi Colobraia », con sede in Vagli Sopra di Vagli Sotto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 settembre 1968, la società cooperativa di produzione e lavoro « Escavazione Marmi Colobraia » con sede in Vagli Sopra di Vagli Sotto (Lucca) costituita per rogito Pugliese in data 21 giugno 1956, repertorio 360 è stata sciolta ad ogni effetti di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Barsocchini.

(8982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale di Putignano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 30728/S del 1° aprile 1968, il preside del liceo ginnasio statale di Putignano, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal sig. Menelao Giuseppe ed altri la somma di L 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof sac. Domenico Albano ».

(8738)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Troia » di Andria, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 1127/5 del 30 marzo 1968, il preside del liceo ginnasio statale « C. Troia » di Andria, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal sig. Vista Giuseppe la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Carlo Vista ».

(8739)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale di Rovato ad accettare una donazione

Con decreto n. 2353 - Div. I - in data 11 luglio 1968, il prefetto della provincia di Brescia ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale di Rovato ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi a « Fernanda Valzorio ».

(8736)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica montana del Nure-Arda-Chero, con sede in Piacenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 24991 in data 4 settembre 1968, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del Nure-Arda-Chero con sede in Piacenza, deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 29 novembre 1967.

(8949)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 26 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,87	621,50	621,70	621,62	621,45	621,87	621,54	621,62	621,87	621,67
$ Can.	579,50	579,40	579,25	579,40	579,30	579,50	579,38	579,40	579,50	579,50
Fr. Sv.	144,78	144,69	144,70	144,71	144,70	144,78	144,66	144,71	144,78	144,75
Kr. D.	82,91	82,85	82,90	82,88	82,50	82,91	82,87	82,88	82,91	82,90
Kr. N.	87,06	87,01	87,05	87,025	87 —	87,06	87,02	87,025	87,06	87,06
Kr. Sv.	120,55	120,50	120,50	120,445	120,40	120,55	120,44	120,445	120,55	120,55
Fol.	171,12	170,98	171,05	170,99	171 —	171,12	170,98	170,99	171,12	171 —
Fr. B.	12,39	12,364	12,3725	12,3610	12,385	12,38	12,352	12,3610	12,38	12,37
Franco francese	125,09	125,04	125,08	125,03	125,10	125,09	125,025	125,03	125,09	125,06
Lst.	1486,45	1484,92	1485,50	1485,30	1485 —	1486,45	1485,20	1485,30	1486,45	1485,35
Dm. occ.	156,54	156,43	156,52	156,435	156,45	156,54	156,40	156,435	156,54	156,45
Scell. Austr.	24,08	24,07	24,06	24,07	24 —	24,08	24,0675	24,07	24,08	24,08
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,7075	21,70	21,70	21,70	21,7075	21,70	21,70
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,92	8,9265	8,90	8,92	8,93	8,9265	8,92	8,92

Media dei titoli del 26 settembre 1968

Rendita 5 % 1935	111,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,495
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,90
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1968

1 Dollaro USA	621,58
1 Dollaro canadese	579,39
1 Franco svizzero	144,685
1 Corona danese	82,875
1 Corona norvegese	87,022
1 Corona svedese	120,442
1 Fiorino olandese	170,935
1 Franco belga	12,356
1 Franco francese	125,027
1 Lira sterlina	1485,25
1 Marco germanico	156,417
1 Scellino austriaco	24,069
1 Escudo Port.	21,704
1 Peseta Sp.	8,928

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dodici tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964 n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dodici tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente, sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento, nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi arma o servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista e che alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 32° anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con detto limite massimo di età.

I candidati dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente.

La statura minima richiesta e di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata secondo lo schema riportato all'allegato 1 del presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, arma o servizio, distretto o corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando del Corpo od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al Comando del corpo od ente cui ha presentato la domanda;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università in carta bollata dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in chimica od in farmacia;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale, potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta bollata, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse produrre. Taoli titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina nel ruolo del servizio permanente quale tenente del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti, per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza, nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante, e in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite com-

missioni costituite presso le direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composta dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che sarà composta:

dal maggiore generale del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti, presidente;

da due docenti universitari o, se ufficiali del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti in servizio permanente, libero docenti, membri;

da due ufficiali del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale in servizio permanente del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti di grado non inferiore a tenente colonnello, membro supplente;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della difesa di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratica) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli, il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli ed il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, coma punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una delle prove di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 10.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica;

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

b) prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato da un numero complessivo di acidi a basi non superiore a sei (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare manuali di chimica analitica o quelle altre opere di chimica o farmacologia che la commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la commissione.

c) prove orali (durata massima 40 minuti):

1) discussione su argomenti di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica e sulle prove pratiche eseguite;

2) leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico o del farmacista.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito), entro il 15° giorno dalla data di tali prove i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali in s.p. ed i candidati che siano impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente chimico farmacista in s.p. sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

Dopo la nomina degli ufficiali di cui sopra frequenteranno presso la Scuola di sanità militare in Firenze il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Superato il corso applicativo, i predetti ufficiali dovranno frequentare corsi universitari per conseguire la laurea e l'abilitazione in farmacia, se laureati in chimica e la laurea e l'abilitazione in chimica, se laureati in farmacia.

Gli ufficiali invece, che non superino il corso applicativo, saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del servizio sanitario qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Al termine del corso applicativo, l'anzianità relativa sara nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

All'atto della nomina i vincitori del concorso per tenente chimico farmacista in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1968
Registro n. 22 difesa, foglio n. 243.

Allegato 1
(articolo 3 del bando)

Modulo di domanda in carta legale

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª div. reclutamento - sezione 2ª
Roma

Il sottoscritto . . . . . . nato a . (prov. di . . .) appartenente al (distretto militare o Corpo) . . . . . di residente a (1) . . . (prov. di) via n. . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti di cui al decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del

All'uopo dichiaro sotto la mia personale responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole (2);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);
di non aver riportato condanne penali (4);
di trovarmi nella seguente posizione militare (5);

Allego i seguenti documenti (6):

. . . . . . addì . . . .

Firma . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) Se ammogliato generalità della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine.
(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(4) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'arma ed il corpo di appartenenza.
(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(8169)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo commissari.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche in servizio militare che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1968, il 32° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali e abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

c) siano in possesso di una delle seguenti lauree:
in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche e marittime;
in scienze coloniali;
in ingegneria;
in chimica;
in chimica industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la sua posizione militare;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso di requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante di Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda un certificato, in carta bollata attestante la laurea conseguita (con la indicazione del voto riportato) nonchè i titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso; pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico; certificati attestanti l'attività professionale eventualmente svolta.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal comando militare territoriale stesso.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dello ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale, da parte di una commissione composta del direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo commissari, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenenti al predetto servizio, membri;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenenti al predetto servizio, membri supplenti;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) voto di laurea;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;

e) attività professionale eventualmente svolta.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un massimo di 10 punti ripartiti come segue:

4 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

2 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);

1 punto per i titoli indicati alla lettera *d*);

1 punto per i titoli indicati alla lettera *e*).

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio di commissariato.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Gli aspiranti per essere ammessi alla prova orale devono aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore ai 12/20.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte e con il punto conseguito nella prova orale.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciato dal Prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dell'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69, rilasciata in carta bollata, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale lo impiegato ha contratto la invalidità.

Art. 14.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 2 in originale o copia autentica ovvero certificato avente valore di originale, ove non già prodotto ai fini di cui all'art. 4. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali dipendenti dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato, ruolo commissari, con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso

La loro anzianità relativa è determinata secondo l'ordine di graduatoria.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo minimo di otto anni.

Art. 16.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a tenente in servizio permanente, frequenteranno un corso applicativo non inferiore a sei mesi presso la scuola del servizio di commissariato e di amministrazione militare.

Al termine del corso applicativo, l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1968
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 246

Allegato n. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte

Due prove scritte, vertenti entrambe sulle materie tecnico-professionali previste per la prova orale e precisamente:

1ª *prova*: trattazione di un argomento sul diritto civile e commerciale, ovvero sul diritto amministrativo, ovvero sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato.

2ª *prova*: trattazione di un argomento riguardante l'economia politica, ovvero la scienza delle finanze, ovvero la geografia economica.

Tempo a disposizione: 8 ore.

Prova orale

Diritto civile e commerciale

Nozioni generali del diritto. Partizioni del diritto. Le fonti del diritto in generale.

La persona fisica. Capacità della persona fisica. Cause modificative della capacità. Sede della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Persone giuridiche. Associazioni e fondazioni.

Fatti giuridici. Il negozio giuridico. Elementi essenziali, naturali ed accidentali del negozio giuridico.

Diritto di famiglia. Il matrimonio. Rapporto personale fra i coniugi. Regime patrimoniale della famiglia. Il diritto agli alimenti.

Filiazione. Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Diritto successorio. I legittimari.

Successione legittima e testamentaria. La divisione fra i coeredi.

Diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti limitati di godimento. Il possesso.

Le obbligazioni: nozioni generali e distinzioni. Fonti delle obbligazioni. I soggetti delle obbligazioni. Tutela ed estinzione delle obbligazioni.

Obbligazioni da contratto. Elementi, distinzioni, formazione e modificazione dei contratti. I contratti speciali. Fatti illeciti. Altre fonti di obbligazioni. Pubblicità degli atti giuridici. Prove dei diritti.

Diritto del lavoro. Lavoro autonomo e subordinato. Impresa agraria e rapporti connessi.

Tutela del diritto.

Nozioni di impresa e di imprenditore. L'impresa economica e l'impresa commerciale. L'imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Commercianti. Società commerciali. Associazioni in partecipazione. Società cooperative. Mutue d'assicurazione.

Azienda commerciale. Ditta, marchio, concorrenza sleale. Diritto delle opere d'ingegno. Invenzioni e brevetti.

Titoli di credito. La cambiale. Assegni bancari e circolari. Titoli dei magazzini generali. Titoli di società.

Concordato preventivo. Amministrazione controllata. Fallimento. Concordato di fallimento. Fallimento delle società commerciali. Bancarotta.

Diritto costituzionale

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine storia e successive trasformazioni divisione dei pôteri. Origine, storia e successive trasformazioni italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali: Il Governo. Le Regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo

La pubblica amministrazione. Il diritto amministrativo. Le fonti.

I soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici. Enti autarchici.

Gli oggetti di diritto amministrativo. Beni demaniali. Beni patrimoniali. Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

I rapporti di diritto amministrativo. I fatti giuridici. Il tempo e il suo computo legale. Lo spazio e le misure legali.

Gli atti amministrativi. Invalidità, annullamento, revoca.

La responsabilità delle pubbliche amministrazioni. La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

L'organizzazione amministrativa in generale. Lo Stato e le amministrazioni minori. L'autarchia.

Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche. Ordinamento gerarchico. Funzionari ed impiegati.

Rapporto di pubblico impiego. Diritto a pensione.

Amministrazione attiva centrale. Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri. Ministri e Sottosegretari di Stato. Organi ausiliari. Amministrazione consultiva centrale. Consiglio di Stato. Organi collegiali speciali. Avvocatura dello Stato.

Amministrazione locale. Decentramento amministrativo. La Regione. La Provincia. Il Comune.

Il prefetto ed il consiglio di prefettura.

Le intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Gli enti parastatali.

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi.

Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi.

Il consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La giunta provinciale amministrativa.

Economia politica

Fondamenti della scienza economica. Bisogni. Beni. Il mercato e lo scambio. Domanda.

Produzione. Fattori della produzione. Offerta. Monopoli. Coalizioni industriali.

Capitale. Redditi. Risparmio. Proprietà. Rendita fondiaria.

Salario e le sue leggi. Sindacati operai e scioperi. Varie forme di salario. La legislazione sociale.

Interesse e sconto. Moneta. Sistemi monetari. Biglietti di banca e di Stato. Credito. Banche.

Banca di emissione. Politica monetaria. Mercato monetario. Corso forzoso. Inflazione.

Commercio internazionale. Dazi di esportazione. Protezionismo. Clearing. Dumping. Disciplina del commercio internazionale.

Bilancia dei pagamenti. Trasferimento dei capitali. Cambio. Arbitraggio Fondo monetario internazionale e banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Ordinamento monetario italiano. Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere. La liberazione degli scambi.

Fluttuazione economica. Crisi. La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze

I soggetti dell'economia finanziaria. I bisogni pubblici ed i mezzi per soddisfarli.

Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

Le entrate patrimoniali.

Le tasse. Formazione delle tariffe.

Le imposte: dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione dell'imposta.

Le entrate straordinarie. Il debito pubblico. L'emissione di carta moneta e corso forzoso.

Le spese pubbliche. Principali categorie.

L'organizzazione finanziaria dello Stato.

Geografia economica

Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acqua). I fattori fondamentali della produzione e del commercio.

Le vie di comunicazione e di scambio.

I principali vegetali utili all'uomo: cereali, legumi, piante zuccherine, oleose, nervine, foraggere, industriali, prodotti ortofrutticoli. Distribuzione geografica, produzione, consumo, correnti e scambi.

I principali animali utili all'uomo. Prodotti, scambi, industrie relative, con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta.

Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi. Produzione e scambi.

L'agricoltura, l'allevamento del bestiame da macello e la pesca in Italia. L'industria in Italia con particolare riguardo ai rami alimentare, tessile, dei cuoiami e delle materie plastiche.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato. Il patrimonio dello Stato. Beni demaniali e beni patrimoniali; beni immobili e mobili; disponibili e indisponibili.

Contratti. Principi fondamentali. Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e loro procedimento. Trattativa privata.

Condizioni generali relative ai contratti dello Stato. Capitoli d'oneri. Parere del Consiglio di Stato. Limiti.

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Trascrizione dei contratti. Collaudi. I servizi ad economia.

La Ragioneria generale dello Stato. La Direzione generale del tesoro. Tesoreria centrale. Tesoreria provinciale uffici provinciali del Tesoro.

Anno finanziario. Residui attivi e passivi. Bilancio di previsione dello Stato. Aggiunte e variazioni.

Entrate dello Stato. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, pagamento. Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Agenti contabili dell'amministrazione. Cauzioni. Casse dello Stato. Controllo e verificazioni.

Movimento dei fondi. Vaglia del tesoro.

Buoni ordinari del tesoro. Servizio del portafoglio. Contabilità speciali.

Responsabilità degli enti contabili e dei pubblici funzionari. Conti giudiziali.

Funzione giurisdizionale della Corte dei conti. Giudizio di conto e giudizio di responsabilità. Rendiconto generale consuntivo.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: GUI

(8170)

Diario della prova scritta del concorso per l'ammissione al 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze per i corsi del servizio sanitario e veterinario dell'Esercito.

La prova scritta del concorso per l'ammissione di giovani al 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze per i corsi del servizio sanitario e veterinario dell'Esercito avrà luogo il 12 ottobre 1968, alle ore 8,30, presso i comandi militari territoriali e il comando militare della Sardegna

(9066)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso a trentadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esame a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche;

laurea in economia e commercio, compresa quella dell'Università Luigi Bocconi di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali;

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di magistero in economia e diritto conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti.

Inoltre possono partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto, comprese quelle speciali, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93);

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, articolo 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, artt. 7 ed 8; legge 14 marzo 1961, n. 130);

c) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni pre-

viste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

f) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

g) per i profughi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

h) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9); per i mutilati ed invalidi in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130); per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7); per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550); per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5); per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

c) per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per le vedove e gli orfani per causa di guerra o di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

e) per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

f) per i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178), fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta di età;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 6, lettera *b*).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dall'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.
Diario delle prove di esame e comunicazioni

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso.

Del diario verrà dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.
Prove di esame

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie;
1) tre prove scritte;
2) una prova orale;

b) prove facoltative:
prova scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese, inglese, tedesca, spagnola, russa.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 8.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 9.
Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza o di elevazione dei limiti di età sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guer-

ra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da lire 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

5) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

6) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

7) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta di bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

18) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

19) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

20) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

21) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

22) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, illasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

26) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato;

27) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

28) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

29) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

30) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

31) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'auto-

rità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'articolo 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

I concorrenti che rivestano la qualifica di impiegati della carriera di concetto, per avvalersi della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o la relativa copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati

alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'articolo 10.

Art. 12.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Occorrendo, alla commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1968
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 290. — MARESCA

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via XX Settembre, n. 97 — ROMA 00100

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trentadue posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito nell'anno accademico . . . . presso l'Università . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . .;

oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera sostenere l'esame nelle seguenti lingue straniere:

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

. . . .

. . . . lì

Firma . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (5).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di .
ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) economia politica e scienza delle finanze;
3) politica economica e finanziaria.

Prova orale

(durata massima ore una)

La prova orale verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni sulle esperienze di programmazione economica in Italia ed all'estero;
2) nozioni di diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee;
3) principi di statistica metodologica ed applicata (demografica ed economica);
4) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
5) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta

(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale

(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè esprimersi correttamente nella lingua estera.

Visto, il Ministro: PIERACCINI

(8227)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di interprete aggiunto di 3ª classe

Le prove scritte del concorso a nove posti di interprete aggiunto di 3ª classe, indetto con decreto ministeriale n. 228 del 25 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 10 giugno 1968, avranno luogo in Roma, presso il Ministero degli affari esteri, 6° piano, con inizio il 14 ottobre 1968, alle ore 8,30 giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di composizone in lingua francese e russa.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8,30, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

(9194)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modifica del diario delle prove scritte della sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 4015023, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1968, registro n. 18 Finanze, foglio n. 283, a modifica di quanto fissato con il precedente decreto 22 giugno 1968, n. 4404276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 29 agosto 1968, avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (palazzo degli esami) nei giorni 17 e 18 gennaio 1969, con inizio alle ore 8,15 di ciascun giorno.

(9195)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati che siano muniti di patente di guida per autoveicoli appartenente alla categoria « C » e che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare, bandito con decreto ministeriale 1° giugno 1967, avrà luogo in Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 21 ottobre 1968, con inizio alle ore 8. (Aula « B ».

(9065)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.